



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

*urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/435/2022A/A1600A

Rif. n. 45845/A1606C del 12/04/2022

Rif. n. 40409/A1606C del 20/03/2022

Rif. n. 61072/A1606C del 17/05/2022

Rif. n. 113152/A1606C del 21/09/2022

Rif. n. 40409/A1606C del 20/03/2023

Rif. n. 130396/A1606C del 03/10/2023

Rif. n. 389/A1606C del 02/01/2024

Rif. n. 399/A1606C del 02/01/2024

Rif. n. 401/A1606C del 02/01/2024

Rif. n. 568/A1606C del 03/01/2024

Rif. n. 1453/A1606C del 05/01/2024

Al Settore regionale Foreste
foreste@cert.regione.piemonte.it

Al Settore regionale
Pianificazione regionale per il governo del Territorio
pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Alessandria,
Asti e Cuneo
15121 - ALESSANDRIA
sabap-al@@pec.cultura.gov.it

Al Settore regionale
Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 .

D.P.G.R. 4 agosto 2023 n. 6/R – “Attuazione dell’articolo 3, c. 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2”.

D.lgs. n. 34 del 13 aprile 2018 “Testo unico delle foreste e delle filiere forestali”.

Comuni: Cortemilia (CN) – Pezzolo Valle Uzzone (CN) – Bergolo (CN) – Levice (CN) -
Castelletto Uzzone (CN) e Gottasecca (CN)

Intervento: Progetto di sperimentazione per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale nel territorio dell'alta Valle Bormida, finalizzato al ripristino delle attività agricole e pastorali storiche su superfici interessate da forestazione naturale o artificiale a fini produttivi.

Istanza: Unione montana Alta Langa

Parere

Con riferimento all'applicazione dell'art. 3 del Regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 4 agosto 2023 n. 6/R, inerente al rilascio del parere sulla sussistenza delle fattispecie art. 3 c. 3 bis della l.r. n. 4/2009, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico delle foreste e delle filiere forestali) e al Decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 12 agosto 2021,

esaminato il progetto di sperimentazione citato in oggetto e i relativi elaborati allegati, qui pervenuti dall'Unione Montana Alta Langa in data 12/04/2022, con nota prot. 2797 del 08/04/2022, inerente ad un ambito territoriale sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della normativa in epigrafe,

tenuto conto che il progetto oggetto del presente procedimento, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, rientra in un ambito territoriale individuato per la sperimentazione e l'attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) dell'Alta Valle Bormida piemontese, finalizzata a sviluppare una metodologia volta alla costruzione di uno scenario condiviso di sviluppo e di valorizzazione del territorio anche con il coinvolgimento delle comunità locali. In tale ottica la Regione Piemonte ha sottoscritto con la Fondazione Compagnia di San Paolo e il Segretariato regionale del Ministero della Cultura una Convenzione finalizzata ad avviare una sperimentazione di azioni e buone pratiche diretta a dare attuazione al sistema delle strategie e degli obiettivi del Ppr, alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese, tese a favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile dei territori,

tenuto conto altresì che il progetto in specifico è stato individuato in considerazione del significativo avanzamento della superficie boscata su quelli che un tempo erano paesaggi coltivati, connotati, dalla presenza del diffuso patrimonio di terrazzamenti e che tale sperimentazione ha individuato, all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa, alcune porzioni di territorio attualmente boscate, che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, oltretutto di applicare lo strumento dell'accordo di collaborazione, in applicazione della normativa nazionale sopra richiamata e dell'art. 3 del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R, anche al fine della successiva definizione da parte della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura di un accordo-tipo per semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al Regolamento regionale medesimo,

considerato che il progetto di sperimentazione per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale dell'ambito territoriale Alta Valle Bormida piemontese ivi presentato, propone il recupero agronomico in aree storicamente caratterizzate da precedenti usi agricoli e pastorali che attualmente sono coinvolte da processi di forestazione naturale e sono costituite da zone collinari per una gran parte terrazzate, situate nei Comuni di Cortemilia (CN), Pezzolo Valle Uzzone (CN), Bergolo (CN), Levice (CN), Castelletto Uzzone (CN) e Gottasecca (CN) e rientranti nel territorio dell'Unione Montana Alta Langa, mediante una trasformazione di aree boscate pari a circa 206 ettari,

considerato altresì che tali aree situate nei comuni sopracitati ed oggetto della presente istanza sono complessivamente n. 9 e risultano così denominate: Monte Oliveto, Morera nel Comune di Cortemilia (CN), Pezzolo 1 zona Gorrino, Pezzolo 2.2 e Pezzolo 3 nel Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN), Pezzolo 2.1 nei Comuni di Pezzolo Valle Uzzone (CN) e Bergolo (CN), Pezzolo 3 nei Comuni di Pezzolo Valle Uzzone (CN) e Levice (CN), Castelletto 1 zona S. Michele nel Comune di Castelletto Uzzone (CN) e Castelletto 2 zona Pian del Torto nei Comuni di Castelletto Uzzone (CN) e Gottasecca (CN). Complessivamente la superficie perimetrata ricompresa nel presente studio risulta pari a circa 387 ettari, di cui circa 206 ettari costituiscono la superficie forestale sulla quale è stata attivata l'istruttoria e la relativa ammissibilità alla trasformazione, ai sensi del citato Regolamento 6R-2023,

visti i successivi elaborati progettuali integrativi qui pervenuti nelle date del 24/01/2023, del 20/03/2023, del 02/01/2024, del 03/01/2024 e del 05/01/2024,

visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017, che definisce gli obiettivi di qualità del paesaggio e le linee di azione strategiche per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e che, per l'ambito paesaggistico di riferimento n. 63 – "Alte Langhe", possono essere riassumibili con:

- sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati;

- contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate;

- protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) assetti culturali riconoscibili o consolidati; incentivazione della residenzialità come presidio del territorio. Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni, ecc.), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle eventuali attività agricole in chiave turistica e didattica;

- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza;

- salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani;

- valorizzazione del patrimonio di strutture fortificate, della rete dei percorsi di collegamento con la viabilità principale e del sistema delle piste e dei sentieri; tutela delle peculiarità storico-culturali dei nuclei e dei centri isolati; conservazione integrata dei sistemi insediativi "colonici"; miglioramento del sistema di punti panoramici;

- salvaguardia del patrimonio forestale;

- promozione di incentivi alla ceduzione a regime nelle aree più acclivi e instabili,

premessi che:

- il progetto di sperimentazione proposto, sulla base della consultazione della tavola P2 del Ppr, ricade all'interno di un ambito territoriale soggetto a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 lett. g) - Territori coperti da Foreste e Boschi e per una parte all'interno di zone vincolate ai sensi dell'art. 142 lett. c) – Fiume Bormida di Cortemilia, Rio della Madonna, Torrente Uzzone, Torrente della Torre, Rio Porcavio e Rio del Vaj del D.lgs. 42/2004,

- le aree oggetto della proposta d'intervento sono caratterizzate, secondo l'art. 12 delle NdA del sopraccitato Ppr, dalle seguenti componenti paesaggistiche, così come rappresentate nella tavola P4 del Ppr:

- la componente naturalistico-ambientale riconoscibile quale territorio a prevalente copertura boscata (prevalenza di querceti di roverella, con presenza di orno-ostrieti, pinete di pino silvestre e boscaglie pioniere di invasione), intervallato da aree ad elevato interesse agronomico, a prato-pascolo e per una parte interessato dalla presenza delle fasce fluviali dei corsi d'acqua sopra citati;
- la componente percettivo-identitaria caratterizzata da aree rurali di specifico interesse paesaggistico, con presenza di terreni terrazzati in parte coltivati a vigneto, più specificamente nel comune di Cortemilia che sulla parte sommitale del versante collinare del Monte Oliveto dove sono presenti l'omonima cascina e la sottostante Pieve, i ruderi del Castello, riconosciuti quale fulcro del costruito ed individuati dal Ppr anche tra gli "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica";
- la componente morfologico-insediativa, caratterizzata dalla presenza di aree rurali di collina con edificazione rada e dispersa e sistemazione del suolo segnato da usi storicamente consolidati per l'agricoltura e il pascolo;
- la componente storico-culturale caratterizzata dalla presenza di una struttura insediativa storica con alcuni centri a forte identità morfologica e con sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale, nella quale si rileva la significativa testimonianza delle borgate dove sono ancora presenti le cascine storiche e i ciabot,

- per alcune delle aree comunali proposte nello studio in questione, risulta attivata una proposta di candidatura nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, nell'ambito paesaggistico della Regione Piemonte e più specificamente nei territori caratterizzati dalle "*Policolture tradizionali della Valle Uzzone*", situate nei comuni di Castelletto Uzzone (CN), Pezzolo Valle Uzzone (CN) e Levice (CN),

- la perimetrazione delle aree territoriali proposte si inserisce in una porzione di territorio riconosciuto dal Ppr quale Ambito n. 63 – "Alte Langhe". In particolare, tale ambito è caratterizzato dai rilievi collinari meridionali che si elevano alle maggiori quote e sono morfologicamente piuttosto omogenei, contengono al proprio interno alcuni elementi che si ripetono in una successione lineare. L'ambito segue a est il confine regionale con la Liguria e lo spartiacque del Bormida di Spigno, lungo il quale si sviluppa il confine con l'ambito attiguo. A sud invece la delimitazione è decisamente più permeabile nella graduale compenetrazione con i rilievi montuosi del Cebano e della Valle Tanaro, mentre diviene netta nel breve tratto in cui le ripide scarpate collinari si collegano a un'esigua successione di terrazzi alluvionali del Tanaro. Il sistema insediativo risulta fortemente condizionato dall'assetto orografico del territorio e dall'andamento pressoché obbligato delle strade, o lungo il fondovalle o lungo il crinale delle due valli che definiscono l'ambito: Belbo a ovest e Bormida di Millesimo a est; si tratta di un sistema a rete di centri minori, con Cortemilia come capoluogo. Le direttrici sud-ovest nord-est, disegnate dai corsi del Belbo, del Bormida di Millesimo e dell'Uzzone, che decorrono subparalleli e i crinali che delimitano i loro rispettivi bacini idrografici, suddividono ampi versanti debolmente acclivi a esposizione nord-ovest ove predominano i coltivi che, con il progressivo abbandono delle colture cerealicole e dei versanti marginali, sono stati adibiti a nocciolati, a foraggiere e a estensivi pascoli ovini, e più brevi versanti fortemente acclivi, a prevalente esposizione sud-est, ove dominano diverse categorie forestali. In particolare si possono trovare, da nord verso sud, castagneti misti a querceti di roverella e pinete di pino silvestre in continua e progressiva espansione a seguito dell'abbandono delle terre; più a sud si presentano popolamenti già di ambiente euromediterraneo, in particolare con gli orno-ostrieti e le formazioni a ginestra odorosa

e arbusti vari. La robinia si localizza esclusivamente al di fuori delle stazioni più asciutte. A testimonianza dell'intensa utilizzazione agricola prima degli anni cinquanta, rimangono sui versanti più acclivi e solatii numerosi terrazzamenti realizzati con muretti a secco. Le aste fluviali si sviluppano in stretti fondovalle intracollinari profondamente incisi, ove si trovano colture cerealicole (grano e mais) e prati per foraggiere e pioppeti sparsi. Sono essenzialmente due le categorie in cui è possibile suddividere i borghi: di altura o di crinale, di piccole dimensioni, arroccati attorno a un castello (o di ciò che ne resta), secondo un modello tanto caratteristico quanto connotante il paesaggio; di fondovalle, più grandi e talvolta dotati di più evidenti caratteri urbani (come nel caso di Cortemilia), ma sempre, anche in questo caso, accostati a castelli che li dominano dall'alto. I notevoli fenomeni erosivi e di dissesto che si verificano in quest'ambito sono anche da mettere in relazione con la riduzione della presenza agricola, che operava capillarmente con la creazione e la manutenzione di opere di sistemazione dei versanti (ciglioni, muretti a secco) e di regimazione delle acque superficiali.

Preso atto della documentazione progettuale predisposta secondo i documenti di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 6/R/2023 e nello specifico i contenuti della Relazione illustrativa che, mediante specifica documentazione storica descrive lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione con una significativa presenza dei terrazzamenti in parte coltivati a vigneto intervallati a frutteto, in parte con destinazione d'uso a prato-pascolo, supportata anche dalla riproduzione di immagini di archivio e da un'analisi interpretativa delle aree non boscate presenti sulla foto aerea dell'Istituto Geografico Militare (IGM) del 1954 e, per alcuni ambiti indagati, dalle riproduzioni dei rilievi digitali effettuati con tecnologia "lidar" e precisione a 1 m, che restituiscono la presenza dei terreni terrazzati sottostanti la vegetazione attuale.

Tenuto conto che, durante la fase preliminare dell'istruttoria, a seguito dell'esame della documentazione di progetto, vi è stato un primo confronto tra i Settori regionali coinvolti e la Soprintendenza competente per territorio, al fine di definire l'iter istruttorio e successivamente sono state effettuate due videoriunioni con l'Unione Montana ed i Comuni interessati dalla sperimentazione nelle date del 23/05/2022 e del 28/06/2022, finalizzate alla prima presentazione della documentazione di progetto con illustrazione delle procedure, modalità e adempimenti, visto il carattere sperimentale dell'iniziativa,

tenuto conto che a seguito di questa prima fase istruttoria, i Settori regionali coinvolti e la Soprintendenza competente per territorio, hanno eseguito i sopralluoghi nelle aree di riferimento in data 28/07/2022 e in data 04/08/2022, al fine di verificare le caratteristiche paesaggistiche e forestali delle zone oggetto di proposta progettuale, verificare eventuali tracce di passate coltivazioni o attività di prato-pascolo, focalizzando l'attenzione su alcune zone che da istruttoria preliminare erano caratterizzate dalla presenza di categorie forestali di maggior pregio, nonché da evidenze di chiaro interesse paesaggistico quali ad esempio i versanti terrazzati,

tenuto conto altresì che dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati, dal confronto tra la zonizzazione delle aree proposte e il bosco risultante dalla ortofoto IGM 1954 e alla luce delle riletture effettuate alla scala regionale della cartografia presentata, in data 21/09/2022 sono state richieste all'Unione Montana Alta Langa alcune integrazioni degli elaborati presentati, al fine di poter condurre un preliminare studio con strumenti GIS delle aree oggetto di perimetrazione,

considerato che le integrazioni ivi richieste, a seguito dell'analisi istruttoria effettuata, hanno verificato la consistenza della proposta, tenendo anche conto di ulteriori criteri/elementi, sia di natura paesaggistica che di natura forestale, in parte riportate quali premesse nella Relazione illustrativa ivi trasmessa ed in parte rilevate e condivise dal gruppo di lavoro istruttorio, qui di seguito delineate:

- disponibilità di documentazione cartografica, iconografica e testuale in grado di attestare la presenza di attività agricole e pastorali nella seconda metà del XX secolo e in epoche precedenti;
- significativa valenza paesaggistica presente e potenziale dei contesti considerati, qualificabile dal punto di vista dell'immagine storica, della continuità delle relazioni visuali e della percezione, attraverso le azioni di ripristino;
- presenza di aziende agricole locali interessate/disponibili al ripristino e al mantenimento futuro dei terreni coltivati;
- esistenza di infrastrutture d'accesso alle aree suscettibili di ripristino (strade pubbliche, viabilità interpoderale, percorsi interni) tali da escludere la necessità di realizzare nuove opere che alterino il paesaggio consolidato;
- superficie delle particelle catastali oggetto della proposta, interessata per almeno il 50% da copertura forestale, come desumibile dalla Carta forestale regionale ver. 2016, oppure, in alternativa, la contiguità con coltivazioni in atto e/o la presenza di testimonianze in loco visibili;
- presenza storicizzata delle coltivazioni in loco, tenendo conto anche delle aree in contiguità a coltivi esistenti con presenza dei terrazzamenti in muretti di pietra esistenti o manufatti dedicati a tali attività;
- presenza di elementi di pregio paesaggistico in termini di emergenze, belvedere e altri elementi segnalati dalla pianificazione paesaggistica regionale;
- presenza di soggetti arborei di pregio naturalistico e di rilevante interesse sotto il profilo forestale;
- necessità di garantire un corretto equilibrio tra territori coltivati e territori boscati, al fine di evitare banalizzazioni dell'immagine del paesaggio complessivo (alternanza tra bosco e coltura);
- necessità di garantire un'adeguata protezione delle fasce di contorno ai corpi idrici in funzione di vegetazione ripariale e di corridoi ecologici,

considerato che le perimetrazioni delle n. 9 aree così come proposte *ab origine* nel progetto di sperimentazione all'esame, costituite da una superficie forestale pari a complessivi 206 ettari, sono state ridefinite nel corso dell'istruttoria effettuata secondo le modalità ed i criteri sopra citati, determinando lo scorporo di circa 20,4 ettari,

considerato altresì che nella seconda fase istruttoria, si è anche proceduto a riorganizzare le perimetrazioni ivi proposte mediante rielaborazione delle tavole grafiche suddivise per ogni Comune richiedente e, in linea di massima, suddivise per ogni foglio di mappa catastale indicanti per ogni particella catastale le superfici ammissibili al recupero agronomico e a prato-pascolo (cartografia su base catastale, utilizzando come sfondo Ortofoto AGEA 2018), dandone conto ai Comuni interessati e all'Unione Montana Alta Langa per una condivisione di tale proposta,

dato atto che tale condivisione è avvenuta mediante approvazione senza osservazioni o proposte di modifica degli elaborati, da parte degli Enti interessati che hanno provveduto alla trasmissione delle deliberazioni e delle relative cartografie in data 29/12/2023,

visto il verbale di istruttoria forestale del Settore Tecnico Piemonte Sud, qui pervenuto in data 24/01/2024, nel quale viene espresso esito positivo con prescrizioni e suggerimenti alla richiesta formulata che sono integralmente recepiti nel presente parere quale parte integrante e sostanziale,

verificata pertanto la cartografia rielaborata secondo gli approfondimenti progettuali integrativi ivi richiesti e sopra citati, nella quale risultano per la maggior parte recepiti ed inclusi i criteri e gli indirizzi elaborati nella seconda fase di istruttoria e che restituiscono una superficie forestale complessiva ammissibile alla trasformazione pari a circa 185,6 ettari,

verificate altresì le disposizioni normative contenute negli articoli 14, 16, 32 e 40 delle norme di attuazione del sopra citato Ppr,

valutato che l'ambito territoriale di riferimento, sulla base della consultazione della tavola P4 del Ppr, è caratterizzato da una componente naturalistico-ambientale a prevalente copertura boscata ed in particolare per le aree in questione, a prevalenza querceti di roverella, secondo le prescrizioni dell'art. 16 delle N.d.A del Ppr, possono essere ammessi gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate privilegiando *“soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto”*, tenendo conto anche della funzione delle superfici boscate come elemento di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura o collina,

valutato altresì che il progetto di perimetrazione delle aree boscate nei Comuni interessati finalizzato al ripristino delle attività agricole e pastorali storiche a fini produttivi, sulla base della lettura delle componenti paesaggistiche di cui alla tavola P4 del Ppr, si colloca in un ambito territoriale riconoscibile quale paesaggi rurali di collina, con sistemazione del suolo indirizzata da usi storicamente consolidati per l'agricoltura e/o per il pascolo, connotati anche quali *“aree rurali di specifico interesse paesaggistico”* e caratterizzato da coltivazioni a vigneto/frutteto o a prato-pascolo ed intervallate dalla presenza di aree boscate (art. 40 e 32 delle NdA del Ppr sopraccitato),

preso atto che la documentazione del progetto di sperimentazione in questione ivi prodotta, risulta essere conforme a quanto richiesto nell'art. 3 del Regolamento regionale n. 6/R-2023, inerente al rilascio del parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 3 c. 3 bis della l.r. n. 4/2009, in quanto rispondenti nei contenuti definiti dall'Allegato B del citato Regolamento,

visto l'art. 5 del D.Lgs. n. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”,

visto il Decreto Ministeriale del 12 agosto 2021 “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali”,

riscontrato che all'ambito territoriale, costituito dalle aree ricomprese nel progetto di sperimentazione per l'attuazione del Ppr dell'Alta Valle Bormida, può essere riconosciuta pertanto una valenza di paesaggio rurale agrario e pascolivo di interesse storico, desumibile attraverso le componenti paesaggistiche rappresentate nella tavola P4 del Ppr, dalla documentazione storica e fotografica agli atti, dal riscontro in loco di alcune tracce testimoniali che evidenziano una tradizione storica di coltivazione in parte a vigneto e/o dei frutteti lungo i terrazzamenti esistenti, ed in generale, alla policoltura tipica della Valle Uzzone, come anche verificato in sede dei sopralluoghi effettuati e come anche riportato nel verbale istruttorio redatto dal Settore Tecnico Piemonte Sud ivi trasmesso e sopraccitato,

considerato altresì che il progetto di sperimentazione per l'attuazione del Ppr dell'Alta Valle Bormida, finalizzato al ripristino in parte delle attività della coltivazione dei vigneti e dei frutteti lungo i terrazzamenti esistenti ed in parte dedicato all'attività di prato-pascolo può essere considerato, per l'ambito territoriale collinare oggetto degli interventi nelle aree proposte dai Comuni di Cortemilia (CN), Pezzolo Valle Uzzone (CN), Bergolo (CN), Levice (CN), Castelletto Uzzone (CN) e Gotta-secca (CN), così come rappresentate negli elaborati cartografici definitivi allegati al verbale istruttorio redatto dal Settore Tecnico Piemonte Sud, un fattore distintivo e caratterizzante del paesaggio consolidato ed elemento che contribuisce alla conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto paesaggistico di riferimento, oltretutto incubatore di un'attività di promozione

e conservazione attiva del paesaggio agro-pastorale, la cui pratica si riscontra ancora attualmente in parte nei terreni appartenenti all'ambito paesaggistico in questione,

si esprime **parere favorevole** riguardo alla conformità del progetto di sperimentazione per l'attuazione del Ppr dell'Alta Valle Bormida, così come rappresentato negli elaborati cartografici definitivi allegati al verbale istruttorio redatto dal Settore Tecnico Piemonte Sud e recepiti integralmente nel presente parere, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Regolamento forestale regionale, in quanto le perimetrazioni ammissibili del Comune di Cortemilia (CN) pari a 61,7 ettari, del Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN) pari a 73,5 ettari, del Comune di Castelletto Uzzone (CN) pari a 16,5 ettari, del Comune di Gottasecca (CN) pari a 7,5 ettari, del Comune di Bergolo (CN) pari a 17,2 ettari e del Comune di Levice (CN) pari a 9,2 ettari, rientrano nella fattispecie dell'art. 3, c. 3 bis della l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 n. 4 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 34/2018 e rispettano i criteri minimi dettati nel D.M. 12 agosto 2021, **a condizione che i progetti di recupero da effettuare nelle aree oggetto di perimetrazione**, tenuto conto anche di quanto previsto nelle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa integrativa, rispettino le seguenti prescrizioni da osservarsi nell'ambito della procedura di SCIA prevista dal Regolamento 6R-2023. L'effettiva applicazione delle condizioni dinanzi elencate è valevole ai fini dell'efficacia della SCIA descritta ed attivata in occasione dell'istruttoria di cui all'art. 4 del citato Regolamento:

- gli interventi che comportano la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di collina; risulterà opportuno mantenere, ove possibile, una certa alternanza tra fasce alberate e territori coltivati;
- occorre siano privilegiati i ripristini delle coltivazioni storiche a vigneto e/o quelle a frutteto e/o a prato-pascolo, quali attività prevalenti nelle aree boscate ammesse alla trasformazione, o come risultanza di evidenze storiche o come attività attualmente praticata; è in ogni caso prescritta l'adozione di essenze autoctone;
- sia evitata il più possibile la realizzazione di nuovi percorsi interpoderali, qualora non preesistenti, utilizzando quelli presenti in loco;
- occorre salvaguardare, in fase di realizzazione delle colture agrarie/vigneti anche lungo i terrazzamenti esistenti, le presenze dei manufatti rurali quali i muretti a secco esistenti, mediante interventi di recupero degli stessi utilizzando materiale lapideo della tradizione locale;
- le aree terrazzate nelle quali sono previsti gli impianti dei vitigni rispettino l'orientamento dei filari nei terreni limitrofi, ove già presenti, evitando il più possibile eccessivi movimenti di terra e privilegiando l'uso di palificazioni in legno ad alta durabilità naturale, al fine di perseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio tradizionale e di attivare la gestione attiva e redditizia dei boschi;
- gli interventi di recupero dei manufatti storici esistenti (es: cascine, *ciabot*, ecc), dovranno essere previsti senza aumenti di nuove volumetrie, privilegiando modalità di ripristino delle caratteristiche edilizie esistenti da eseguire a "regola d'arte";
- sia salvaguardata il più possibile la presenza di soggetti arborei di pregio paesaggistico e di rilevante interesse sotto il profilo forestale e, ove sia possibile, sia assicurata la presenza di vegetazione con funzione di mantenimento della stabilità agro-sistemica dell'ambito territoriale in questione (es: boscaglie, arbusteti, piccoli gruppi di alberi ecc.);
- siano contenuti il più possibile gli interventi oggetto di eventuale trasformazione boschiva nelle zone dei versanti collinari più acclivi, evitando eccessivi movimenti di terra e salva-

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00016428 del 29/01/2024

- guardando comunque una certa presenza della vegetazione arborea quale elemento di complessità e diversificazione del paesaggio collinare di riferimento;
- sia assicurata, per i corpi idrici riconosciuti dal Ppr e per quelli demaniali, una fascia di protezione compresa fra i 15 ed i 20 m di vegetazione naturale tra il corso d'acqua e le eventuali opere previste, a salvaguardia di un maggiore grado di naturalità dei luoghi di riferimento e in funzione delle caratteristiche fisiche del territorio; per le eventuali opere di protezione spondale lungo i corsi d'acqua esistenti, venga conservata la stabilità delle sponde preservando l'aspetto naturalistico del paesaggio consolidato;
 - le perimetrazioni così approvate, considerando la dinamicità evolutiva delle superfici forestali oggetto di valutazione, siano aggiornate da parte dell'Unione Montana Alta Langa e/o dai Comuni interessati entro un periodo non superiore ai 10 anni dalla data di pubblicazione sul BURP della Deliberazione di approvazione delle stesse, e qualora non intervenga tale aggiornamento, si propone che tali perimetrazioni decadano.

Si specifica che, qualora nelle aree medesime sia verificata la sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, preventivamente alla realizzazione degli interventi nelle aree ammesse alla trasformazione boschiva, dovranno comunque essere acquisite le opportune autorizzazioni paesaggistiche.

Si precisa che il parere in oggetto si riferisce esclusivamente agli aspetti paesaggistici, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che i medesimi interventi siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed alle disposizioni urbanistiche e edilizie localmente vigenti, nonché alle disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle NdA del Ppr.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.